

Dirigente ad interim: nessuna buonuscita

Scritto da Interdata Cuzzola | 30/09/2019

La Corte di Cassazione ha chiarito che il funzionario della Pubblica Amministrazione che ricopre in via temporanea l'incarico di dirigente *ad interim* non ha diritto al computo di tale periodo ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

Secondo i giudici, il carattere di temporaneità dell'incarico non permette di incidere sulla buonuscita, in quanto non è stata conseguita la qualifica di dirigente, essendo la nomina meramente provvisoria. Infatti, l'indennità di buonuscita si calcola sullo stipendio percepito per la qualifica ricoperta e non anche sul compenso conseguito durante l'esercizio provvisorio di mansioni superiori.

Più precisamente, nella sentenza n. 22014 del 3 settembre 2019 si legge *“nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell'indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all'esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente”*.